

Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni
Sede Legale in Italia - Autorizzata con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto: TutelUniCA Patente
Ed. 09/2018 Agg. 02/2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale e perdite pecuniarie con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi e a corrispondere le perdite pecuniarie.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative alla circolazione di veicoli e natanti.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia, per il pagamento delle spese legali e peritali, interviene entro il massimale di € 12.000 per evento e per anno assicurativo.

PERDITE PECUNIARIE

- ✓ Diaria corrisposta al Datore di lavoro/ Azienda contraente a seguito ritiro-sospensione patente per incidente stradale, violazioni del Codice della Strada e a seguito interdizione/inibizione alla guida per patenti di categoria C, D, E, patenti speciali, commesse da soggetti operanti nello svolgimento dell'attività cui sono adibiti, diversi dal Contraente.
- ✓ Indennità per sottrazione/recupero punti patente di guida a seguito violazioni al Codice della Strada.
- ✓ La Compagnia, per il pagamento delle perdite pecuniarie, interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Soggetti diversi da: Datore di lavoro e/o Azienda contraente e soggetti operanti presso il contraente nello svolgimento dell'attività cui sono adibiti.
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Difesa in sede Penale a seguito Incidente Stradale.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Franchigia fissa ed assoluta di 7 giorni per precedenti sospensioni patente per violazioni commesse nei 2 anni antecedenti il perfezionamento della polizza o in conseguenza di liquidazione di un sinistro da parte della Società.
- ! Franchigia fissa ed assoluta di 7 giorni per recidiva reiterata specifica in corso di contratto, per violazioni delle stesse norme che comportino: la sospensione della patente nell'arco di 2 anni o l'aggravamento del periodo di sospensione.
- ! Patente nautica: escluse violazioni al Codice della Navigazione



Dove vale la copertura?

TUTELA LEGALE

- ✓ Europa Geografica.

PERDITE PECUNIARIE

- ✓ Europa Geografica.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per un anno, salvo disdetta. La garanzia opera con effetto retroattivo per imputazioni penali e illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti ai 24 mesi antecedenti al perfezionamento della polizza; carenza di 90 giorni antecedenti il perfezionamento della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la polizza può essere disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente, scioglimento o cancellazione della Società.

Facoltà di recesso: la Società può recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.